

A partire dal 28 marzo, gli avvisi di rettifica emessi dall'Agenzia delle dogane in materia di tributi doganali e di Iva all'importazione diventano esecutivi nel brevissimo termine di dieci giorni dalla notifica all'operatore.

La nuova procedura di riscossione trae origine dalle censure mosse dalla Commissione europea all'intempestività dei termini nazionali di attivazione delle procedure di riscossione coattiva dei dazi doganali.

Accertamenti doganali esecutivi in dieci giorni

L'attività di recupero delle risorse proprie deve essere improntata alla massima celerità ed efficienza, al fine di non pregiudicare gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

La Commissione ha rilevato che il tempo impiegato tra la notifica dell'atto di accertamento e la notifica della cartella esattoriale non è coerente con il quadro giuridico comunitario in quanto, trattasi di crediti immediatamente applicabili ai sensi dell'art. 7, Reg. Ce 2913 del 1992 (cdc), l'attività di recupero delle risorse proprie deve essere improntata alla massima celerità ed efficienza, al fine di non pregiudicare gli interessi finanziari dell'Unione.

Non tutti gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, peraltro, sono immediatamente esecutivi, dal momento che la procedura tradizionale (avviso di rettifica, iscrizione a ruolo, cartella esattoriale) resta in vigore per la riscossione delle accise sui prodotti energetici, gli alcoli, l'energia elettrica, gli oli lubrificanti e i bitumi di petrolio e i fiammiferi.

Inoltre, continuano a riscuotersi nei modi ordinari anche le sanzioni relative alle violazioni in materia doganale.

In tutti gli altri casi, l'art. 9, comma 3-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (decreto "semplificazioni fiscali"), prevede che, decorso il termine di dieci giorni per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata immediatamente a Equitalia spa, che può agire esecutiva-

mente con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione coattiva. A decorrere dal primo giorno successivo a quello di scadenza del pagamento, le somme richieste sono maggiorate degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 30, D.P.R. 602 del 1972.

L'avviso di rettifica emesso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dunque, ricomprende l'atto di accertamento del credito tributario e il titolo legittimante l'esecuzione coattiva sul patrimonio del debitore, con la conseguenza che l'operatore non riceve più la notifica della cartella esattoriale a preavvisarlo dell'avvio della fase esecutiva.

A seguito della notifica dell'atto impositivo, infatti, il debitore deve essere informato, ma soltanto tramite raccomandata semplice, della presa in carico del titolo esecutivo da parte dell'agente della riscossione. Tale avviso, non impugnabile, ha una mera portata informativa.

Ne consegue che, venendo meno la facoltà di impugnare, oltre all'avviso di rettifica emesso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche la cartella esattoriale, l'Agente della riscossione non subisce più il rischio che eventuali vizi di formazione o di notifica

della cartella esattoriale possano incidere negativamente sul titolo esecutivo, interrompendo l'esecuzione.

La nuova disciplina impone dunque, a fronte della notifica di un atto immediatamente esecutivo da parte della Dogana, di attivarsi con sollecitudine, al fine di evitare azioni coattive da parte di Equitalia.

Qualora il debitore intenda pagare la somma pretesa senza subire l'aggravio degli interessi moratori, dovrà farlo, per l'intero, entro dieci giorni.

La dilazione del pagamento, fino a un massimo di 72 rate mensili, può invece essere richiesta a Equitalia spa solo successivamente alla presa in carico da parte dell'agente della riscossione. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica, la rateazione concessa può essere prorogata, una sola volta, fino a un massimo di ulteriori 72 mesi (art. 19, comma 1 bis, D.P.R. 602 del 1973, così modificato dal D.L. 201 del 2011).

Nel caso in cui l'operatore non intenda prestare acquiescenza all'atto di accertamento deve opporsi, proponendo ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale e richiedendo la sospensione dell'esecuzione dell'at-

to impugnato. Il debitore può, in primo luogo, richiedere la sospensione amministrativa prevista dall'art. 244 cdc, in forza del quale la Dogana può sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione della decisione, quando abbia fondati motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l'interessato.

La concessione della sospensione, tuttavia, rappresenta una facoltà per l'Amministrazione e, nella prassi, è subordinata alla prestazione di una garanzia a prima richiesta, per l'intero ammontare e gli interessi, per la quale occorrerà attivarsi – non senza difficoltà, specie nell'attuale fase economica – presso un ente creditizio o assicurativo che goda della fiducia dell'Amministrazione.

L'operatore può, più facilmente, ottenere la sospensione dal giudice tributario, anche se non in tempo sufficientemente breve per garantirgli un'effettiva tutela nei confronti dell'esecuzione.

Come noto, infatti, la disciplina del contenzioso tributario prevede che il ricorso possa essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, e depositato nella segreteria della Commissione tributaria adita nei successivi trenta giorni: nello stesso ricorso o con atto separato, il ricorrente può chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato alla Commissione tributaria

competente. Qualora sussista un'ipotesi di eccezionale urgenza, l'operatore può richiedere, altresì, la sospensione inaudita altera parte dell'atto impugnato, ossia una sospensione provvisoria sino alla pronuncia del collegio sull'istanza cautelare, in forza dell'art. 47, terzo comma, D.Lgs. 546 del 1992.

Nonostante tale procedura d'urgenza, la scansione temporale descritta è inidonea ad assicurare un'effettiva tutela al debitore, a fronte della possibilità per l'Agente della riscossione di agire coattivamente nei suoi confronti dopo soli dieci giorni.

Il ricorrente è costretto, conseguentemente, a presentare a Equitalia spa – ricevuto l'avviso di affidamento in carico – istanza di rateazione e, nel caso sussistano le condizioni oggettive per il suo accoglimento, a provvedere al pagamento, confidando nella rapida fissazione dell'udienza da parte della Commissione tributaria provinciale.

La grave compressione dei tempi previsti per la riscossione, pertanto, costringe il contribuente al pagamento delle somme richieste – per l'intero o ratealmente – ben prima che la pretesa impositiva sia sottoposta al vaglio giurisdizionale, sostanzialmente determinando la reintroduzione nel nostro ordinamento giuridico del principio del *solve et repete*, abrogato dalla Corte costituzionale già dal 1961.

A fronte dell'attuale disciplina, deve ritenersi che l'unico strumen-

to a disposizione del contribuente per prevenire e contrastare con efficacia i pesanti effetti derivanti dalla notifica di un atto impositivo è rappresentato dal contraddittorio preventivo tra contribuente e Autorità doganale.

Al riguardo, com'è noto, secondo quanto previsto dal nuovo comma 4 bis dell'art. 11, D.Lgs. 374 del 1990, dopo la notifica, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi, ispezioni o verifiche, dopo il rilascio di copia del verbale delle operazioni compiute, l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che devono essere valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso. Da un lato, il contribuente può instaurare un contraddittorio preventivo con l'Autorità doganale, volto a far valere le proprie ragioni e a evitare l'emissione del provvedimento impositivo.

Dall'altro, il termine di trenta giorni obbligatoriamente concesso è indispensabile per reperire e predisporre anticipatamente la documentazione che potrà essere utilizzata anche nell'eventuale fase giudiziale, in modo tale da poter intervenire – in seguito alla notifica di un atto immediatamente esecutivo – alla celere predisposizione del ricorso, con istanza cautelare inaudita altera parte.

Sara Armella
Valeria Baldi

ISTOP SPAMAT s.r.l.

70056 MOLFETTA - ITALY
Via San Domenico, 1

Phones: (080) 3974444-33552664
Telefax: (080) 3974474
Mobile: 348 6562094
E-mail: spamat@spamat.it



SPAMAT s.n.c.

70122 BARI - ITALY
Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi

Phones: (080) 5213403 - 2460249
Telefax: (080) 2460260
Mobile: 346 3806614
E-mail: spamatbari@spamat.it

SHIPPING • FORWARDING • CHARTERING • STEVEDORING